

INFORMATIVA BAIL-IN

Gentile Cliente,

la direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito “BRRD”) ha introdotto in tutti i paesi europei un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che include la definizione di un Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi e l’istituzione di un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

La BRRD definisce i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Autorità di risoluzione”, di seguito “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di situazioni di crisi o di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

In particolare, in base alla BRRD, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse esterne, anche pubbliche (c.d. “bail-out”, letteralmente “salvataggio esterno”), a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, e infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente 100.000 euro per ciascun depositante (c.d. “bail-in”, letteralmente “salvataggio interno”).

Nell’applicazione del “bail-in” le Autorità dovranno tenere conto del seguente ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutate fino all’azzeramento le azioni e gli strumenti rappresentativi del capitale;
- 2) se tale svalutazione non risultasse sufficiente, le Autorità potranno convertire e/o svalutare fino all’azzeramento le obbligazioni subordinate, in considerazione del loro grado di subordinazione;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora insufficiente, le Autorità potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite, nonché le passività della banca dovute a contratti derivati;
- 4) infine, se la svalutazione risultasse ancora insufficiente, potranno essere decurtati i depositi per la parte eccedente la quota protetta dal Fondo di garanzia dei depositi, ossia per la parte eccedente 100.000 euro per ciascun depositante.

In circostanze eccezionali, e a condizione che sia stato applicato un “bail-in” pari ad almeno l’8 per cento delle passività totali della banca, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, nei casi in cui:

- a) non sia possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate rispetto al caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”.

Sono in ogni caso completamente esclusi dall’ambito di applicazione del “bail-in” e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i) i depositi (inclusi conti correnti, time deposit, certificati di deposito nominativi e assegni circolari) protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro per ciascun depositante;
- ii) le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;

- iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

In Italia la completa applicazione del “bail-in” è prevista a partire dal 1° gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini. Inoltre, la svalutazione o la conversione delle azioni e delle obbligazioni subordinate, è applicabile già dal 2015, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto.

In ottemperanza alla vigenti normative, Cassa di Risparmio di Cento da sempre lavora con responsabilità e vicinanza al territorio per avere indici di patrimonializzazione stabili e positivi. Il bilancio presenta valori di solidità patrimoniale ben al di sopra dei dettami regolamentari europei: il CET1 si attesta all'11,97% (dati aggiornati al primo semestre 2015) e secondo le regole europee più il CET1 è alto, più la banca è solida.

Per maggiori informazioni sono a disposizione i nostri consulenti presso le filiali Cassa di Risparmio di Cento, il sito www.crcento.it e www.bancaditalia.it.